



diritto & religioni

Semestrale
Anno VII - n. 2-2012
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

14



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno VII - n. 2-2012
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Iván Ibán - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura

canonico del 1984, a tenore del can.844, si è sentito di proseguire reputandola, forse, fonte di pericolosi equivoci nell'attuazione dell'ecumenismo.

Fabio Vecchi

Angelo Licastro, *Il diritto statale delle religioni nei paesi dell'Unione Europea. Lineamenti di comparazione*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 207.

In questo studio, Angelo Licastro svolge una comparazione tra gli ordinamenti dei Paesi europei, incentrando la propria attenzione su argomenti di assoluto rilievo, quali: i sistemi di relazione tra Stato e confessioni religiose; la libertà di religione; il finanziamento delle confessioni religiose; le sanzioni punitive e la tutela del fenomeno religioso; l'istruzione religiosa, il matrimonio e le vicende di diritto familiare. Ne consegue un'interessante ed attenta analisi, agevolata anche dal fatto che secondo l'A. il diritto ecclesiastico "è per sua natura comparativo, avendo ad oggetto necessariamente i rapporti tra l'ordinamento dello Stato e quelli delle confessioni religiose" (p. 5).

L'A. individua, quale tratto omogeneo e caratterizzante dei diversi settori analizzati, il processo di secolarizzazione, che assume in generale "forme sempre più marcate: si pensi al matrimonio, rispetto al quale, a lungo, suo emblema è stata l'introduzione del divorzio, mentre oggi i risvolti 'più avanzati' del fenomeno si colgono piuttosto in termini di riconoscimento e di piena equiparazione al matrimonio delle convivenze tra persone dello stesso sesso" (p. 13). Tuttavia, contemporaneamente, secondo l'A., a livello europeo, lo stato di avanzamento di tale processo varia in funzione del fatto che il sistema di relazione tra Stato e confessioni sia di tipo separatista, cooperativista o misto. Non mancano, poi, eccezioni in controtendenza e particolarismi normativi al limite del paradossale, come

ad esempio quello relativo alla regione greca del Monte Athos dove, per motivi storico - religiosi, alle donne è finanche vietato l'accesso.

Come, poi, queste normative discriminatorie e illiberali possano essere compatibili con il diritto di libertà religiosa, che "trova esplicita tutela costituzionale in tutti gli ordinamenti degli Stati membri dell'Unione europea" (p. 59), in via preponderante con i soli limiti dell'ordine pubblico, del buon costume e della morale pubblica, oltre che nella Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel dicembre del 2000, resta un arcano tutto europeo. Sul punto l'A. si sofferma in maniera critica, sottolineando che: "Un quadro, così articolato e puntuale, di previsioni normative, poste a presidio della libertà religiosa, potrebbe far pensare che essa sia ormai un problema superato e non più attuale, almeno nei paesi membri dell'Unione europea. Com'è stato, tuttavia, osservato, in realtà «il problema si è soltanto trasformato e, pur presentandosi in termini meno drammatici che in passato, continua a riproporsi sotto differenti sembianze»" (p. 64).

Tra i nuovi termini del problema, l'A. si sofferma sull'equiparazione tra libertà religiosa e libertà delle convinzioni filosofiche-umanistiche, sul diritto a non rivelare le proprie convinzioni in materia religiosa e sul potere dello Stato di compiere indagini a ciò finalizzate, sui simboli e sull'abbigliamento religioso, sull'impossibilità ad essere costretti a ricevere un'istruzione religiosa, sulla regolamentazione dell'obiezione di coscienza, sulla definizione del concetto di religione. Questioni di certo nodali che, a sommoso parere di chi scrive, difficilmente rendono meno drammatica rispetto al passato la problematica, laddove, ora come allora, l'affermazione soltanto parziale di un diritto fondamentale, dalla portata valoriale ampia e complessa come quello di libertà religiosa, equivale alla sua totale negazione.

E se è vero, come bene evidenziato dall'A., che la "libertà dei gruppi confessionali non significa sempre e necessariamente assoluta eguaglianza o parità di trattamento dei medesimi", in quanto "è difficile che si possa giungere ad un trattamento totalmente identico di tutti i gruppi confessionali, senza tenere in alcun modo conto del seguito (più o meno consistente) di fedeli, della presenza (più o meno consolidata e radicata) nel paese, delle identità e tradizioni locali, dello stesso retaggio storico e culturale" (p. 69), è anche vero che gli Stati dovrebbero evitare di accordare privilegi alle confessioni maggioritarie, considerandole giuridicamente identiche almeno sul piano qualitativo. Ma la presenza di *status* di privilegio per determinate confessioni è presente in tutti i Paesi europei, compresi quelli laici e separatisti, e sul punto un ruolo centrale è svolto dai diversi sistemi di finanziamento pubblico alle confessioni religiose.

L'intervento pubblico al sostentamento delle confessioni, infatti, rappresenta secondo l'A., "uno dei tratti più qualificanti e distintivi (insieme con quello della presenza dell'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche) del sistema europeo di relazioni con le confessioni religiose rispetto a quello statunitense" (p. 89), ed "esige che si individui un fondamento giustificativo adeguato all'attuale realtà politica e sociale dei paesi europei" (p. 91), in quanto, la definizione dei soggetti che possono beneficiarvi, può porre in essere numerose discriminazioni. Si pensi che tra i Paesi europei, solo in Svezia realtà come Scientology, o come le organizzazioni buddiste, che praticano in modo limitato l'attività culturale vera e propria, non hanno avuto problemi ad essere riconosciute come confessioni religiose (p. 68).

A livello europeo, sottolinea l'A., possiamo "distinguere tra paesi in cui è previsto un intervento finanziario diretto, paesi in cui vige il sistema della tassa ec-

clesiastica e paesi in cui è possibile operare la destinazione di una quota tributaria" (7 per mille in Spagna, 5 per mille in Portogallo, 8 per mille in Italia, 10 per mille in Ungheria, dell'imposta personale sui redditi). A questi si contrappongono Paesi "in cui è invece esclusa qualsiasi forma di finanziamento pubblico a favore delle confessioni religiose" (p. 94).

Altro problema che pure in Europa costituisce presupposto per l'edificazione di privilegi e che presenta una disciplina assai disomogenea da Paese a Paese, è quello della regolamentazione delle condotte offensive della religione e delle correlative sanzioni. In generale, secondo l'A., "si può affermare che il meccanismo sanzionatorio può indirizzarsi: a) direttamente verso la repressione delle offese contro la Divinità e le credenze sacre [detta tutela è normalmente legata al principio della religione di Stato, ed è finalizzata alla protezione del contenuto sacro di una religione in quanto tale, risolvendosi nei fatti in una tutela privilegiata per la religione ufficiale e per il suo patrimonio dottrinale. La fattispecie più nota è quella del reato di blasfemia, ancora presente in Finlandia, in Danimarca, in Grecia, in Italia, nella forma mitigata dell'art. 724 c.p., e addirittura a livello costituzionale in Irlanda] (p. 112); b) verso la repressione delle offese alle confessioni religiose [in questo caso la tutela è volta alla salvaguardia dell'istituzione ecclesiastica, caso emblematico è quello relativo all'art. 188 c.p. austriaco che punisce il vilipendio di dottrine religiose, ma anche l'art. 199 del c.p. greco prevede l'oltraggio alla religione, così come anche l'art. 403 del c.p. italiano protegge la base comunitaria ed istituzionale delle confessioni religiose, mediante il vilipendio di soggetti che professano dette dottrine o dei ministri di culto] (p. 116); c) a tutela della libertà religiosa intesa in senso stretto [che mira a rafforzare la salvaguardia delle facoltà promananti dalle libertà di religione e il divieto di discriminazione

per motivi religiosi] (p. 116); d) a tutela del sentimento religioso (della popolazione o dei singoli)” (p. 108).

Successivamente, l’A. affronta il problema europeo dell’istruzione religiosa nelle scuole, osservando: che in molti casi essa trova fondamento su una precisa base costituzionale (come accade in Austria, Belgio, Germania etc.); che in genere i costi di gestione ricadono sul bilancio statale, e che non vi è mai un obbligo assoluto per gli alunni di seguire un insegnamento della religione [nemmeno in Inghilterra dove è previsto anche un atto di culto collettivo (p. 130)] (p. 126). Invece, in virtù del principio di laicità della scuola pubblica, e sulla base della netta separazione tra Stato e Chiesa, in Francia e in Slovenia non è tollerato l’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche (pp. 144-147).

Infine, l’A. svolge un’approfondita panoramica sulla disciplina europea dell’istituto del matrimonio, partendo dal suo profilo storico, legato al monopolio della Chiesa e al concetto di sacramento, e descrivendo l’avvento del matrimonio civile, quale forma alternativa originariamente a tutela delle minoranze religiose (p. 150), per poi approfondire tematiche di grande attualità come la vigenza in alcuni Paesi (come Lussemburgo e Romania) del divieto di celebrare il matrimonio religioso prima di quello civile, e la compatibilità di questo divieto con l’art. 9 CEDU (p. 153)

Le tante differenze normative che vengono evidenziate in questo studio, ed i problemi di raccordo tra gli ordinamenti dei singoli Stati e l’ordinamento europeo sulle tematiche afferenti al fattore religioso, confermano l’idea di chi ritiene al momento non ipotizzabile, né di fatto percepibile, l’esistenza di un diritto ecclesiastico europeo, mancando sul punto uniformità interpretativa, e coattività dei provvedimenti. Ma, come bene sottolinea l’A., questo “è un capitolo del diritto statale delle religioni ancora

praticamente tutto da scrivere” (p. 207).

Fabio Falanga

MARIA TERESA NAPOLI, «*La Regia Monarchia di Sicilia. “Ponere falcem in alienam messem”*». Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche. Università degli Studi di Roma «La Sapienza», Jovene, Napoli, 2012, pp. 1-558.

Il libro di Maria Teresa Napoli si propone come il risultato ricostruttivo ad oggi più completo dell’istituto della Legazia sicula. L’affresco degli avvenimenti è ricco, documentato, puntualmente integrato da riflessioni opportune, da una dottrina precisa resa pulsante da una polifonia di personaggi che si alternano e ritornano ritmicamente nel teatro tematico. Convince l’esposizione di atti e documenti giuridici, tanto importanti quanto sconosciuti agli attuali studi, posti a fondamento di tesi originali, che spostano decisamente il consueto baricentro localistico e isolano del privilegio regio per ricondurlo ad un più vasto specchio medio-europeo delle fonti.

L’indagine verte sulla tesi della riconduzione dell’origine della Regia Monarchia Sicula alla dinamica consuetudinaria, quale fattore motore del sistema delle fonti diffuso nella rete della cultura giuridica europea dell’area franco-iberica.

Un complesso fenomeno di osmosi giuridica nel quale la Legazia di Sicilia appare come il frutto maturo di un percorso storico-giuridico di inusitata complessità, perché risultante da un nucleo locale siciliano di matrice normanno-sveva, rimodellato da consuetudini catalano-aragonesi e, quindi, riconsegnato al diritto siculo come prodotto di un processo di importazione culturale che, non ancora concluso, trova un’ulteriore perfezionamento attraverso la rielaborazione giuridica isolana, a sua volta influenzata da apporti dottrinali dei giuristi «parlamentari» di scuola tolosana.